

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 1578 del 20/10/2015

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE AVVERSO SENTENZA DEL TAR DEL PIEMONTE, SEZ. II, N. 157/2015 - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con D.G.R. n. 26-6993 del 30 dicembre 2013, pubblicata sul BUR del 6 febbraio 2014, la Regione Piemonte ha dettato nuove disposizioni in materia di modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti. La successiva D.G.R. n. 5-7035 del 27 gennaio 2014 ha specificato i criteri di finanziamento delle prestazioni di assistenza domiciliare in lungoassistenza.

Tali deliberazioni spostano le risorse destinate agli assegni di cura e a molte altre prestazioni finora garantite al domicilio dal settore sanitario a quello assistenziale, demandandone l'assegnazione alla Direzione Regionale delle politiche sociali e non all'area sanitaria rendendone pertanto incerta nel tempo l'entità e l'effettiva erogazione.

Con nota inviata all'Assessore Regionale alla Sanità il 22 gennaio 2014, l'ANCI Piemonte afferma che la riclassificazione operata dalla Regione per le prestazioni socio-sanitarie domiciliari è «...sicuramente lesiva del diritto alle cure delle persone non autosufficienti...», che non può essere correlato alla tipologia di prestazione ma alla condizione di salute e allo specifico bisogno.

Condividendo tale lettura dei provvedimenti regionali, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2015, decise di:

presentare ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per l'annullamento delle deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013 n. 25-6992, 30 dicembre 2013 n. 26-6993 e 27 gennaio 2014 n. 5-7035 ed atti presupposti, connessi e consequenziali; proporre il predetto ricorso aderendo, a tale specifico fine, all'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 244/2007 e aperto all'adesione di altri enti pubblici;

In considerazione di quanto sopra, il dirigente del settore Contratti e personale, con determinazione n. 444 in data 22 aprile 2014, affidò l'incarico di patrocinio legale nel giudizio de quo all'avvocato Giuseppe Michieletto, Responsabile dell'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino.

Con sentenza n. 157/2015 depositata il 29 gennaio 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, ha accolto il ricorso in parola.

La Regione Piemonte – con atto notificato in data 27 luglio 2015 – ha quindi presentato appello avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e l'integrale riforma della predetta sentenza del TAR Piemonte n. 157/2015.

Rilevata la necessità di provvedere per la conferma della sentenza di I grado, la Giunta comunale, con deliberazione n. 204 dell'8 ottobre 2015, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso avanti il Consiglio di Stato presentato dalla Regione Piemonte avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 157/2015 – aderendo, a tale specifico fine, all'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007.

In considerazione di quanto sopra, occorre prevedere la spesa richiesta dal Comune di Nichelino derivante dall'incarico in questione, pari a € 400,00 da versare al citato Ufficio.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale Programmatico 2015/2017;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – "Assetto organizzativo"

DETERMINA

- 1. di affidare all'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino con sede in Nichelino P.zza Vittorio n. 1 (P.I. 01131720011), nella persona del signor Michieletto avv. Giuseppe, nonché degli avvocati Mario Contaldi e Gianluca Contaldi del Foro di Roma, muniti di procura speciale, sia congiuntamente che disgiuntamente, l'incarico di difesa legale dell'ente, nell'appello avanti il Consiglio di Stato, promosso dalla Regione Piemonte avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 157/2015 aderendo, a tale specifico fine, all'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007 e aperto all'adesione di altri enti pubblici;
- 2. di impegnare a titolo di onorari ed esposti la spesa forfettaria, al momento presunta, di € 400,00, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche Contratti», del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 SIOPE 1331];
- 3. di autorizzare il suddetto pagamento con attestazione del Dirigente del Settore Contratti e Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
- 4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
- 5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
- 6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 comma 8 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

.

Il dirigente Rinaldi Giorgio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1578 del 2015

N. 1436 del 29-10-2015 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE AVVERSO SENTENZA DEL TAR DEL PIEMONTE, SEZ. II, N. 157/2015 - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150005389/0, Importo: 400,00

Cuneo, 29-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)